



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 117 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Envirtech S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Miraglia, Giacinto
Miraglia, con domicilio eletto presso avv. Raniero Marinucci in L'Aquila, via XX
Settembre, 19;

contro

Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

nei confronti di

CAE S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Zoppellari, Angelo Maleddu,
con domicilio eletto presso avv. Angelo Maleddu in L'Aquila, c.so Federico II N.
74;

ETG Srl

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA DETERMINAZIONE N. DD4/157 DEL 22.12.2008 PROT.1963
DATATA 24.12.2008, CON CUI -CONCLUDENDO IL RELATIVO

PROCEDIMENTO- SI E' DISPOSTA A FAVORE DELL'IMPRESA C.A.E. S.P.A. L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE MAREOGRAFICA E CORRENTOMETRICA DELLA REGIONE ABRUZZO.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cae S.p.A.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30/09/2009 il dott. Alberto Tramaglino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che appaiano assistite da adeguato fumus le censure che lamentano: la mancata predeterminazione, da parte della commissione tecnica, dei criteri motivazionali cui attenersi nell'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun sub-criterio; l'alterazione dell'ordine decrescente fissato in capitolato nella ripartizione del punteggio tra i quattro sub-criteri; la confusa motivazione che caratterizza l'attribuzione del medesimo punteggio massimo a tutte le concorrenti riguardo al criterio termini di ultimazione dell'impianto, mentre sembrano avere scarsa consistenza le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda cautelare;

Fissa per l'esame del merito l'U.P. del 2 dicembre 2009.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 30/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Catoni, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/10/2009

IL SEGRETARIO